



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel.(0364) 76126/779610 - fax 76492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

www.comune.vezza-d-oglio-bs.it ***** e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura di GPL per l'impianto di riscaldamento del Centro Eventi Adamello ,degli spogliatoi del campo da calcio e del fabbricato denominato Villa Quies, di proprietà del comune di Vezza d'Oglio (BS)

ALLEGATO SUB " B " "
 ALLA DETERMINAZIONE

N. 2371606 DEL 21.18.2017

Art.1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di fornitura di GPL per l'impianto di riscaldamento del Centro Eventi Adamello ,degli spogliatoi del campo da calcio e del fabbricato denominato Villa Quies, di proprietà del Comune di Vezza d'Oglio.

Art.2

Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le seguenti prestazioni:

- Fornitura di tutto il combustibile necessario per il funzionamento degli impianti termici di cui all'art. 1.
- Gestione dei rispettivi depositi e relativi accessori sino ai contatori delle varie utenze, questi inclusi, con personale specializzato e servizio di pronto fornitura 24 ore al giorno con intervento nell'arco di 5 ore dalla comunicazione.
- Lo svuotamento del GPL ancora contenuto nei serbatoi, con idonee apparecchiature a norma di legge, e riconsegna del GPL in giacenza alla ditta fornitrice attuale o liquidazione alla stessa del prezzo di contratto attualmente in essere con il comune.
- Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardante i depositi e gli accessori (allacciamenti, contatori, ecc...);

Art. 3

Oneri a carico della stazione appaltante

Sono a carico della stazione appaltante :

- Il pagamento dei corrispettivi oltre indicati.
- La sottoscrizione di eventuali domande, atti amministrativi o quant'altro si rendesse necessario per accedere ad eventuali contributi e/o benefici in genere

previsti da leggi in essere o da venire in merito al risparmio energetico.

- Energia elettrica ed eventuale acqua fredda necessaria al funzionamento.

Art.4 Assicurazioni

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni che si dovessero verificare a persone e cose, in relazione alla fornitura del GPL e alla gestione dei depositi, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico il risarcimento dei danni comunque arrecati e ciò senza diritto a nessun compenso particolare. L'appaltatore non sarà ritenuto responsabile in caso di interventi sul deposito eseguiti da personale non espressamente autorizzato da parte del medesimo.

Per le responsabilità inerenti all'esecuzione del presente Capitolato il Concessionario dovrà **essere** titolare di polizza assicurativa per "responsabilità civile verso terzi" con massimale unico di €. 4.000.000,00 (quattro milioni di euro).

Art.5 Esecuzione del servizio

Sono esclusi dal presente appalto le forniture di acqua e di energia elettrica in generale.

Art.6 Adempimenti diversi

L'Appaltatore è pure autorizzato ad accedere in quei locali e spazi dell'edificio dove sono installati impianti termici di qualsiasi tipo.

L'appaltatore è tenuto a dotarsi di un recapito telefonico per le richieste di intervento che potranno essere effettuate 24 ore su 24 direttamente dagli utilizzatori dei singoli edifici che verranno individuati e comunicati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 Tempestività della fornitura

L'Appaltatore dovrà assicurarsi che non si verifichino fermate degli impianti a causa di mancati rifornimenti dei depositi del GPL ed inoltre dovrà intervenire entro 5 (cinque) ore dalla segnalazione, avanzata anche telefonicamente da parte del personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale, per eventuali riparazioni di guasti riguardante il deposito o gli accessori.

Art. 8 Penalità

In caso di mancato intervento per un periodo superiore alle 3 (tre) ore e fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore, calcolato a partire alla scadenza dei termini

indicati nell'articolo 10, comma 1, l'Appaltatore sarà soggetto all'applicazione di una penale quantificata forfettariamente in €. 200,00 (duecento) per ogni impianto fermo.

In caso di mancato intervento per un periodo superiore alle 24 (ventiquattro) ore l'Appaltatore sarà soggetto all'applicazione di una penale quantificata in €. 300,00 (trecento) per ogni giorno intero o frazione di mancato funzionamento e per ogni impianto fermo.

Il Comune di Vezza d'Oglio è autorizzato a trattenere le penali già dalla prima rata di acconto da versare all'Appaltatore.

Oltre a tali penali verranno addebitati alla ditta eventuali danni agli impianti a causa del mancato funzionamento dovuto alla interruzione del servizio.

Art. 9 Offerta

L'offerta dovrà essere formulata mediante l'indicazione di un ribasso percentuale da applicare al prezzo pubblicato dalla Camera di Commercio di Brescia per forniture di GPL franco consumatore in serbatoio di proprietà dell'utente.

Art. 10 Modalità dell'Appalto

L'appalto verrà espletato mediante procedura negoziata senza bando, da inoltrare attraverso il sistema dinamico di acquisizione - piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia *Sintel/ARCA*;

Art.11 Durata del contratto e consumo presunto

L'affidamento verrà perfezionato mediante scrittura privata autenticata.

Il contratto d'appalto avrà la durata di anni 3 (tre) dal 01 gennaio 2018.

Al termine dell'appalto l'appaltatore dovrà redigere una relazione dettagliata riguardante le forniture GPL effettuate e gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria compiuti.

Il consumo complessivo presunto stimato sulla base dei consumi pregressi di tutte le utenze è di circa **13.000 litri annui**. Tale cifra è peraltro puramente indicativa e la sua variazione sia in aumento che in diminuzione non potrà dar luogo a pretese di maggiori oneri da parte della ditta fornitrice.

Tale quantitativo è inoltre comprensivo dei consumi da fatturare alle altre utenze presenti nel complesso immobiliare del Centro Eventi Adamello, pertanto il contratto da stipularsi con il comune di Vezza d'Oglio per le utenze a carico dello stesso prevederà un corrispettivo presunto calcolato su un consumo medio annuo di **totali litri 13.000** di cui circa litri 3.000 presso il Centro Eventi Adamello, litri 9.000 presso gli spogliatoi del campo da calcio e litri 1000 presso Villa Quies, fatta salva in ogni caso la reale contabilizzazione del consumo che potrà variare in aumento o in

diminuzione senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere compensi di sorta in aggiunta alla normale fatturazione dei quantitativi effettivamente forniti.

Art. 12 Modalità di pagamento

La ditta aggiudicataria provvederà, previa lettura dei vari contatori, alla fatturazione bimestrale dei consumi ai titolari delle varie utenze indicate dall'Amministrazione Comunale con le quali la ditta stessa si impegna a stipulare i relativi contratti ad un prezzo non superiore a quello offerto in sede di gara.

Il prezzo applicato sarà quello rilevato dal listino pubblicato dalla Camera di Commercio di Brescia in vigore alla data del trentesimo giorno del bimestre di fatturazione e depurato del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede d'appalto

Ai fini della determinazione del consumo di ogni utenza rilevato tramite la lettura dei vari contatori si assume convenzionalmente la corrispondenza **1 mc. = 4 Litri.**

Art. 13 Cauzione

A garanzia del perfetto adempimento di tutte le norme previste dal presente Capitolato Speciale d'appalto e dal futuro contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà costituire cauzione, anche a mezzo di idonea polizza fideiussoria, per un importo pari al 10% ,(diecipercento) dell'importo contrattuale riferito ai tre anni di durata del contratto determinato sulla base dei consumi presunti di cui all'art. 11 ultimo comma e del prezzo iniziale offerto da estinguersi a fine contratto previa redazione di apposito svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia definitiva è ridotta del 50% per le imprese che presentino la certificazione di cui alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

Art. 14 Esecuzione del contratto

L'Appaltatore risponde in via diretta ed esclusiva di tutte le obbligazioni assunte con la firma del Contratto d'Appalto.

Sono applicabili tutte le norme sui pubblici appalti contenute negli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile.

Qualora l'appaltatore non provveda a qualunque incombenza prevista dal Capitolato e dal relativo contratto, l'Amministrazione Comunale assegnerà un congruo termine non inferiore a 15 giorni, trascorsi i quali inutilmente, il contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

Qualora l'incombenza sia tale da pregiudicare la fornitura del riscaldamento l'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere alla continuità del servizio accollando le relative spese all'appaltatore inadempiente.

L'ammontare di tali spese sarà dedotto dalla rata in scadenza dovuta all'impresa.

Art. 15 Osservanza di Leggi e Decreti

La ditta, oltre che alle prescrizioni del presente Capitolato è soggetta a tutte le condizioni stabilite:

- dalla Legge 13.7.1966, n. 615 sull'inquinamento atmosferico e successive norme e disposizioni (regolamento approvato con D.P.R. no 1391 del 22.12.1970, circolare Ministero Interno n. 73 del 29.7.1971 D.M. 12.6.1968 disciplina dei costi per il conseguimento del patentino per la conduzione degli impianti termici ecc.);
- dalla Legge 9 gennaio 1991 n° 10 e del relativo regolamento DPR 412/93;
- dalla vigente normativa in merito alla prevenzione incendi;
- da ogni altra normativa vigente in materia di sicurezza ed installazione impianti.

Per tutte le disposizioni normative emanate dall'I.S.P.E.S.L., dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall'Ufficio Igiene, dal CEI, dall' ENPI e da ogni altro Ente e/o Ministero in materia di impianti termici, l'Appaltatore provvederà a predisporre la relativa documentazione ed ai relativi adempimenti ed adeguamenti secondo la normativa in vigore a propria cura e spese per tutto il periodo di durata contrattuale, fornendo al Comune copia di tutti gli elaborati.

Art. 16 Rescissione del contratto

Il Comune di Vezza d'Oglio (BS) avrà diritto a rescindere il contratto, senza alcun indennizzo per l'Appaltatore:

- In caso di fallimento e/o scioglimento dell'Appaltatore,
- In caso di ripetute e consapevoli infrazioni alle norme di Legge vigenti sempre che, nonostante le diffide, l'Appaltatore non provveda entro un congruo termine alla rimozione dei vizi,
- In caso di gravi inadempienze della società, il contratto si intenderà rescisso a tutti gli effetti e per colpa dell'Appaltatore qualora lo stesso non provveda a quanto previsto dal presente capitolato e/o dal contratto d'appalto, entro un congruo termine (non superiore a 20 giorni) assegnato dall'Amministrazione Comunale.

- Nel caso di rescissione del contratto per colpa dell'Appaltatore il Comune procederà automaticamente ad incamerare l'intera cauzione, di cui al precedente art.14, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 17

Vigilanza e controllo del Comune

Il Comune, ha la facoltà di effettuare i controlli e le verifiche tecniche opportune nel corso dell'appalto ed in particolare durante la realizzazione dei lavori inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Al Comune devono essere consegnati tutti i disegni, i depliant tecnici, i certificati dei componenti soggetti ad omologazione, i CPI e le pratiche ISPESL inerenti i serbatoi e relativi accessori.

Art. 18

Foro competente

Per ogni effetto del presente contratto si riconosce la competenza del Foro di Brescia per ogni tipo di controversia.

Art.19

Oneri

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese, tasse ed emolumenti di qualunque natura inerenti al contratto d'appalto, alla sua eventuale registrazione ed alla sua esecuzione.

Art.20

Personale

L'Appaltatore provvederà a sue spese al personale per la fornitura e manutenzione degli impianti, obbligandosi ad effettuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta alla categoria, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni contratto collettivo applicabile nella stessa località e per la categoria che venisse successivamente stipulato ed anche tutte le prescrizioni di Legge per quanto riguarda le assicurazioni obbligatorie.

L'Appaltatore potrà, previo accordo scritto con l'amministrazione Comunale, subappaltare la manutenzione straordinaria degli impianti.

E' escluso il subappalto della manutenzione ordinaria e della fornitura.

Restano comunque a carico dell'Appaltatore stesso tutte le responsabilità ed oneri qui specificati.

Art.21

Divieto di cessione del contratto

La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le forniture ed i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art.22 Subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto di qualsiasi parte delle opere comprese nell'appalto, da individuare in sede di offerta, deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale a seguito di documentata domanda della ditta appaltatrice che intenda avvalersi del subappalto, qualora sussistano e siano documentate tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19.03.1990, n. 55 e successive modificazioni.

Art.23 Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegna a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia al Comune di Vezza d'Oglio ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, l'immediata risoluzione del contratto.

Il Responsabile del Servizio
(Giovanmaria Rizzi)

